



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 6 del 22/01/2009

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. II NOTIFICATO IN DATA 23.12.2008 (R.G. N. 16/2009). RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemilanove , il giorno ventidue , del mese di gennaio , alle ore 16:00 nella Residenza comunale

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta Ordinaria valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Avv. Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - sez. II notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 23.12.2008 dalla società OMISSIS, *"per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica del 23.10.2008, n. 104, notificata il 28.10.2008 avente ad oggetto la decadenza dalla Concessione per la costruzione e gestione di un'autostazione terminal e l'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento di cui al contratto rep. n. 19516 del 3.12.2002, e della relativa relazione tecnica predisposta dal Dirigente competente, del procedimento di decadenza promosso, nonché di ogni altro atto e provvedimento pregresso, presupposto, successivo e consequenziale (All.1)";*

Visti i motivi del ricorso suddetto: *"Eccesso di potere, violazione di legge ex art. 42 e 107 del DLgs. 267/2000 della delibera del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2008"; "Eccesso di potere e violazione di legge in relazione alle modalità procedurali di estinzione del rapporto negoziale in essere - Violazione del procedimento amministrativo ex l. 241/1990 e succ. mod."; "Eccesso di potere e violazione di legge per errata rappresentazione dei fatti oggetto della relazione tecnica di cui alla delibera impugnata"; "Sviamento di potere e violazione di legge in relazione al procedimento di decadenza avviato"; "Sulla sussistenza del credito della OMISSIS e sulla insussistenza di inadempimento. Sul diritto alla salvaguardia dell'equilibrio economico ex art. 7 del contratto inter partes e art. 19 comma 2 della l. 109/1994, oggi regolata dall'art. 143 comma 8 del Codice degli Appalti, dlgs. 163/2006. Sulla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nei confronti del Comune"; "Sul risarcimento del danno da lucro cessante e mancato guadagno e sull'obbligo di assicurare l'equilibrio economico da parte del Comune di Cattolica";*

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: - Annullare per quanto espresso in narrativa la delibera del Consiglio Comunale di Cattolica del 23.10.2008, n. 104, notificata il 28.10.2008, avente ad oggetto la decadenza dalla concessione per la costruzione e gestione di un'autostazione terminal e l'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento di cui al contratto rep. n. 19516 del 3.12.2002, e della relativa relazione tecnica predisposta dal Dirigente competente, del relativo procedimento per decadenza, nonché di ogni altro atto e provvedimento pregresso, presupposto, successivo e consequenziale; - Accertare la incompetenza del Consiglio Comunale a deliberare la decadenza del contratto rep. n. 19516 del 3.12.2002, e della relativa relazione tecnica predisposta dal Dirigente competente; - Accertare l'illegittimità del procedimento di decadenza del contratto rep. n. 19516 del 3.12.2002, vertendo in ambito privatistico e sussistendo la procedura della risoluzione contrattualmente convenuta e per l'effetto annullarlo. In ogni caso: - accertare l'obbligo in capo al Comune di Cattolica, ex art. 7 del contratto inter partes e art. 19 comma 2 della l. 109/1994, oggi regolata dall'art. 143 comma 8 del Codice degli Appalti, dlgs. 163/2006, di provvedere all'equilibrio economico del rapporto di concessione a tutto il 31.10.2008; condannare l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente la complessiva somma di € 1.100.013,00, quale sommatoria del danno emergente pari ad € 730.866,00 e del lucro cessante pari ad € 369.147,00 ovvero nelal diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, il tutto maggiorato da interessi come per legge. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.";*

Considerato che il ricorso risulta depositato presso la segreteria del T.A.R. in data 08.01.2009;

Vista la Nota dell'Ufficio unico di Avvocatura pubblica prot. n. 03/09 del 08.01.2009;

- la Nota del Comandante/Dirigente Settore P.M.-Traffico-AA.EE.SUAP prot. n. 1223 del 17.01.2009 con la quale si manifesta l'opportunità di resistere in giudizio, opponendosi alla pretese della società ricorrente ed sperando ogni iniziativa giudiziale

conseguente;

- la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 05/09 del 19.01.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno costituirsi nel ricorso in oggetto al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto di affidare l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto :

- il D.Lgs n. 267/2000;
- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di costituirsi in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - sez. II notificato presso la civica residenza in data 23.12.2008 e depositato il 08.01.2009, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di

nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31.01.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 29.01.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2009 al 15.02.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli